



BANCA FININT

Banca Finanziaria Internazionale S.p.A.

**Procedure deliberative in tema di operatività con soggetti collegati *ex*
Circ. Bankit 263/06**

DATA APPROVAZIONE	Approvato dal C.d.A. del 27 marzo 2015
DATA I AGGIORNAMENTO	C.d.A. del 27 febbraio 2017
DATA II AGGIORNAMENTO	C.d.A. del 27 marzo 2017
DATA III AGGIORNAMENTO	C.d.A. del 14 luglio 2017

INDICE

1 PREMESSA	3
2 IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI COLLEGATI E DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI	4
3 INDIVIDUAZIONE DEL COMITATO PARTI CORRELATE E SOGGETTI COLLEGATI PER LE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI	7
4 PROCEDURE DELIBERATIVE	8
4.1 FASE ISTRUTTORIA (O PRE-DELIBERATIVA)	9
4.2 FASE DELIBERATIVA	11
4.3 OPERAZIONI RIENTRANTI NELL' AMBITO DI APPLICAZIONE DELL' ART. 136 DEL TUB.....	13
4.4 DELIBERE QUADRO	13
4.5 ULTERIORI PRESIDI	14
4.6 FLUSSI INFORMATIVI INTERNI	14

1 PREMESSA

La disciplina delle operazioni con **parti correlate** contenuta nel Titolo V, Capitolo 5 della Circolare 263 del 2006 (di seguito anche “**Disposizioni**”) mira a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali di una banca possa compromettere l'imparzialità e l'oggettività delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei loro confronti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per depositanti e azionisti.

A tal fine, l'Autorità di Vigilanza dispone con le citate Disposizioni che le banche si dotino di un sistema di presidi per la gestione di tali fattispecie.

In tale ambito, la Sezione III della normativa in argomento definisce sia l'*iter* di definizione delle procedure deliberative, sia un insieme di regole minimali alla base delle procedure per il compimento delle operazioni con soggetti collegati.

Obiettivo del presente documento è quello di disciplinare le procedure deliberative - in termini di **soggetti coinvolti nel processo deliberativo e attività attribuite ai medesimi** - di cui la Banca si dota al fine di preservare l'integrità dei processi decisionali nelle operazioni con parti correlate e soggetti connessi (di seguito, collettivamente, soggetti collegati).

Le definizioni rilevanti ai fini del presente documento (ed in particolare quelle di “Parti Correlate”, “Soggetti Connessi” e “Soggetti Collegati”) sono contenute nel documento denominato “*Policy di Gruppo in materia di definizione del perimetro ed operatività con soggetti rilevanti ex art. 136 T.U.B., applicazione dell'art. 2391 c.c, soggetti collegati ai sensi della Circ. 263/06 di Banca d'Italia, parti correlate ex IAS 24*” cui si rimanda (d'ora in avanti anche la “Policy”).

Ad integrazione di quanto ivi previsto, si precisa che il **Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati** è il Comitato costituito ai fini dello svolgimento dei compiti assegnati agli Amministratori Indipendenti ai sensi della presente disciplina. **Il Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati** può coincidere con il Comitato Rischi: in tal caso, quando nel prosieguo del presente documento si menziona il Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati, si potrà intendere il Comitato Rischi, il quale assumerà la funzione di Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati qualora opererà secondo quanto disposto dalle procedure di seguito descritte.

Le presenti procedure sono state approvate dal **Consiglio di Amministrazione** acquisito il **parere vincolante** da parte **degli Amministratori indipendenti e del Collegio Sindacale**, espressivo del giudizio in merito alla complessiva idoneità delle procedure a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della Banca possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei confronti dei

medesimi soggetti. Ai Responsabili della Funzioni di *Compliance* e *Risk Management* è stato richiesto di esprimere un parere sulla rispondenza delle soluzioni proposte ai vari profili della presente disciplina.

Le presenti procedure, entrate in vigore dal 27 marzo 2015, e gli eventuali aggiornamenti successivi approvati dal Consiglio di Amministrazione sono pubblicati sul sito internet della Banca.

Il documento è sottoposto a revisione almeno triennale e in occasione di eventuali modifiche o integrazioni sostanziali sarà assicurato il diffuso coinvolgimento degli organi di amministrazione e controllo e degli Amministratori Indipendenti nonché il contributo delle principali funzioni interessate.

2 IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI COLLEGATI E DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI

La Banca identifica, nei limiti dell'ordinaria diligenza, il perimetro dei **soggetti collegati** sulla base delle informazioni disponibili, facendo riferimento:

- alle dichiarazioni che gli esponenti aziendali sono tenuti a rendere, all'atto della nomina e a seguito delle modifiche delle situazioni pregresse;
- alle informazioni eventualmente acquisite in fase di apertura di nuovi rapporti;
- alle informazioni anche ricavate da parte della Funzione *Compliance* mediante la consultazione di eventuali *providers* esterni.

A tal fine, la Banca si dota del “*Regolamento in materia di definizione del perimetro ed operatività con soggetti rilevanti ex art. 136 TUB, applicazione dell’art. 2391 c.c, soggetti collegati ai sensi della Circ. 263/06 di Banca d’Italia, parti correlate ex IAS 24*” per attribuire i ruoli e le responsabilità per la corretta esecuzione dei principi e delle regole previste nella Policy.

È in capo alle parti correlate l’obbligo di cooperare con la Banca al fine di consentire un censimento corretto, completo e tempestivamente aggiornato per quanto attinente all’individuazione dei soggetti connessi.

Costituisce operazione con soggetti collegati, ai sensi delle Disposizioni, “*la transazione con soggetti collegati che comporta assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione. Non si considerano operazioni con soggetti collegati:*

- *quelle effettuate tra componenti di un gruppo bancario quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto;*
- *i compensi corrisposti agli esponenti aziendali, se conformi alle disposizioni di vigilanza in*

materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche;

- *le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di collateral poste in essere nell'ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato;*
- *le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca d'Italia, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzione impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo.”*

Al fine di individuare l'ambito di applicazione delle presenti procedure deliberative è necessario classificare le diverse tipologie di operazioni con soggetti collegati sulla base delle relative caratteristiche.

Le operazioni con soggetti collegati si distinguono in:

- (i) **operazioni di maggiore rilevanza**, ossia le operazioni il cui controvalore è superiore alla soglia del 5% del patrimonio di vigilanza consolidato, calcolata secondo quanto riportato nell'allegato B del Titolo 5, cap. V, delle Disposizioni alla voce “Indice di rilevanza del controvalore”¹. Per le operazioni di acquisizione, fusione e scissione la soglia, sempre del 5%, va invece calcolata secondo le diverse modalità indicate alla voce “Indice di rilevanza dell'attivo” del medesimo Allegato B².

Sono altresì da considerare **operazioni di maggiore rilevanza** le operazioni aventi caratteristiche omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, concluse ed in essere nel corso dell'anno solare **con il medesimo soggetto collegato**, le quali, **pur non qualificabili singolarmente** come operazioni di maggiore rilevanza, **superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza identificate**.

¹ a) “Indice di rilevanza del controvalore”: è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio di vigilanza tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto).

Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:

- i. per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- ii. per le componenti costituite da strumenti finanziari, il fair value determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n. 1606/2002;
- iii. per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

² b) “Indice di rilevanza dell'attivo”: è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della banca. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla banca; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- i. in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- ii. in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta. Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:
- iii. in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- iv. in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

La declinazione operativa del concetto di cumulo di operazioni omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario presuppone:

- i. una verifica sul disegno unitario delle operazioni, che potrebbe ritenersi sussistente, laddove tutte le operazioni risultassero riconducibili all'ordinaria attività di gestione dell'impresa, anche indipendentemente dalle forme tecniche di utilizzo;
- ii. una verifica sulla omogeneità delle operazioni, che potrebbe essere presa in considerazione per discriminare le operazioni di finanziamento da quelle di diversa natura (in primis finanziarie od attinenti alla raccolta);
- iii. una verifica sulla realizzazione dell'operazione da parte dello stesso soggetto collegato;
- iv. una verifica temporalmente limitata all'esercizio in corso.

La Banca qualifica, in ogni caso, quali operazioni di maggiore rilevanza, quelle che, a prescindere dall'importo diano luogo a **perdite, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali**, ad eccezione della revoca degli affidamenti e dei passaggi a sofferenza.

- (ii) **operazioni di minore rilevanza**, ossia le operazioni diverse da quelle di maggiore rilevanza;
- (iii) **operazioni ordinarie**, ossia operazioni **di minore rilevanza rientranti nell'ordinaria operatività** della Banca e concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*;
- (iv) **operazioni di importo esiguo**, ossia le operazioni il cui controvalore non eccede:
 - i. per le Banche il cui patrimonio di vigilanza (consolidato, in caso di gruppi) è inferiore a 500 milioni di Euro, la soglia di 250.000 Euro;
 - ii. per le Banche il cui patrimonio di vigilanza (consolidato, in caso di gruppi) è superiore a 500 milioni di Euro, il minore tra 1.000.000 di Euro e lo 0,05% del patrimonio di vigilanza.

Conformemente a quanto stabilito dalla normativa della Banca d'Italia, **rientrano nell'ambito di applicazione delle presenti procedure deliberative le operazioni con soggetti collegati di maggiore e di minore rilevanza, incluse le operazioni a carattere ordinario**. Con riferimento a tale ultima tipologia di operazione, le procedure, in adesione alla facoltà prevista dalla Banca d'Italia, disciplinano un *iter* semplificato.

Sono **escluse dall'ambito di applicazione** delle presenti procedure **le operazioni di importo esiguo**, salvo rientrino nelle previsioni dell'art. 136 TUB.

3 INDIVIDUAZIONE DEL COMITATO PARTI CORRELATE E SOGGETTI COLLEGATI PER LE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI

Le Disposizioni di Vigilanza attribuiscono un ruolo rilevante agli Amministratori Indipendenti, coinvolti nella fase pre-deliberativa e chiamati ad esprimersi con un parere motivato in sede di delibera.

In particolare ad essi spettano:

- (i) la formulazione di pareri analitici e motivati nonché vincolanti sulla complessiva idoneità delle presenti procedure e dei successivi aggiornamenti a conseguire gli obiettivi della disciplina;
- (ii) l'esame in fase pre-deliberativa delle operazioni con soggetti collegati, individuando e rappresentando eventuali lacune o inadeguatezze ai soggetti competenti a deliberare;
- (iii) il coinvolgimento nelle fasi delle trattative e di istruttoria in caso di operazioni di maggiore rilevanza, attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni nonché di formulare osservazioni agli Organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione di dette fasi;
- (iv) la formulazione di pareri preventivi e motivati nel caso di operazioni con soggetti collegati poste in essere dalla Banca in merito all'interesse della stessa al compimento di tali operazioni, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
- (v) l'espressione di analoghi pareri in fase di adozione delle cd. delibere quadro;
- (vi) la formulazione di pareri preventivi e motivati nel caso di operazioni con soggetti collegati di maggiore rilevanza.

Sul presupposto che la Banca ha proceduto alla costituzione – *inter alia* - del Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati, al medesimo è attribuita la responsabilità, qualora previsto dalle procedure deliberative di seguito descritte, di esprimere pareri sulle operazioni con soggetti collegati. **Il parere del Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati si considera favorevole solo se deliberato all'unanimità dei presenti.**

Per le finalità connesse al ruolo, al Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati è attribuito un *budget* annuo stabilito dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Collegio Sindacale.

Per completezza, di seguito si richiama il ruolo, strettamente interrelato con quello del Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati e altrettanto rilevante, attribuito al Collegio Sindacale, al quale spetta, in particolare:

- (i) la formulazione di pareri analitici e motivati nonché vincolanti sulla complessiva idoneità

delle presenti Procedure e dei successivi aggiornamenti a conseguire gli obiettivi della disciplina;

- (ii) la formulazione di pareri preventivi e motivati, non vincolanti nel caso di operazioni con soggetti collegati di maggior rilevanza per le quali il Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati abbia preventivamente espresso un parere negativo o condizionato a rilievi.

In particolare, con riferimento alle operazioni che richiedono il parere del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 136 TUB, il voto favorevole dei Sindaci presenti dovrà essere espresso nell'ambito della riunione del Consiglio di Amministrazione, anche riportando l'esito della riunione del Collegio che abbia esaminato la proposta.

Per quanto concerne l'approvazione dell'organo di controllo, poiché tutti i sindaci effettivi, nessuno escluso, devono esprimere parere favorevole, va da sé che quando per qualsiasi motivo uno di essi non abbia presenziato né alla seduta del Collegio Sindacale né a quella del Consiglio nella quale la deliberazione è stata adottata, la sua approvazione va formalizzata in un documento scritto da conservare agli atti della banca e va fatta constare nel verbale relativo alla riunione consiliare successiva. Resta esclusa, sino a quando tale approvazione non sia intervenuta, la possibilità di dare corso alle operazioni in parola, anche quando ne ricorrano gli altri presupposti. Peraltro, il sindaco interessato a contrarre un'obbligazione con la banca di appartenenza o con altra banca o società del gruppo non deve esprimere il voto in occasione della deliberazione sull'operazione medesima.

Il Consiglio valuta se nell'operazione, qualora non segnalata, ricorra o meno un'obbligazione indiretta e, quindi, se la delibera debba essere assunta con le formalità previste dall'art. 136 del TUB; nei casi di dubbi le formalità deliberative rispecchieranno le modalità più rigorose previste dall'art. 136 del TUB.

La Banca richiede che la notizia del ricorrere delle condizioni sopra riportate sia data anche da ciascun esponente, sulla base dell'avviso di convocazione, indipendentemente dall'effettiva partecipazione alla seduta.

4 PROCEDURE DELIBERATIVE

Ogni qualvolta la Banca intenda porre in essere o rivedere operazioni con **soggetti collegati**, il soggetto responsabile della fase istruttoria, dopo aver individuato che l'operazione rientra nel perimetro applicativo delle disposizioni, ne identifica la tipologia al fine di determinare lo specifico iter deliberativo da seguire o accertare la presenza di eventuali casi di esenzione.

L'identificazione dell'operazione avviene mediante la valutazione della **rilevanza, ordinarietà e tipologia di controparte dell'operazione stessa**.

Con riguardo all'identificazione delle operazioni di maggiore rilevanza la Banca adotta i parametri quantitativi definiti dalle Disposizioni e già richiamati.

Con riguardo, nell'ambito delle operazioni di minore rilevanza, all'identificazione delle **operazioni ordinarie**, è necessario tener conto almeno dei seguenti elementi:

- (i) riconducibilità all'ordinaria attività;
- (ii) oggettività delle condizioni;
- (iii) semplicità dello schema economico-contrattuale;
- (iv) contenuta rilevanza quantitativa;
- (v) tipologia di controparte.

I principali parametri da valutare, pertanto, sono:

- i. **condizioni:** sono operazioni ordinarie quelle le cui condizioni appaiono in linea con quelle normalmente applicate alla clientela. In tale prospettiva, i principali parametri da valutare sono: tassi di interesse, pareri, perizie e, in generale, condizioni già praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di analoga natura e rischio;
- ii. **importo:** sono operazioni ordinarie quelle il cui importo non è significativamente superiore a quello di operazioni di analoga natura e rischio;
- iii. **tipologia:** sono operazioni ordinarie quelle che risultano in linea con l'ordinaria operatività della Banca;
- iv. **frequenza:** sono operazioni ordinarie quelle che si ripetono nel tempo.

Il carattere di ordinarietà è rilevato dal Direttore Centrale competente per materia su parere motivato delle funzioni di controllo di II livello (*Compliance e Risk Management*).

Non sono in ogni caso riconducibili al carattere di ordinarietà le operazioni di consolido, i ripianamenti di passività presso altre Istituzioni Finanziarie e quelle di finanza straordinaria, quali conferimento, acquisto o cessione di ramo di azienda o quote, aumenti di capitale, fusioni, scissioni, acquisto di azioni proprie, passaggi generazionali, costituzione di fondi patrimoniali, *trust*, ricapitalizzazioni di soci, costituzione di società partecipate e/o controllate, costituzione di holding di controllo, emissione di prestiti obbligazionari, operazioni di *project financing*, *leverage by out*, contratti di copertura.

4.1 Fase istruttoria (o Pre-deliberativa)

I soggetti incaricati ai sensi dei regolamenti interni della Banca di svolgere le trattative e l'istruttoria, verificato che l'operazione non rientra nei casi di esenzione, devono predisporre uno specifico flusso informativo, completo e tempestivo, con riguardo alla stessa che contenga, perlomeno, le seguenti informazioni:

- (i) la natura della controparte e la ragione della rilevanza ai fini delle presenti procedure;
- (ii) la tipologia di operazione, le caratteristiche, le modalità e i termini relativi;

- (iii) le motivazioni e gli interessi dell'operazione e gli effetti di essa dal punto di vista patrimoniale, economico e finanziario;
- (iv) le condizioni economiche. In particolare motivando:
 - a. che l'operazione presenta condizioni economiche equivalenti a quelle di mercato, praticate nei confronti di parti non correlate di corrispondente natura e rischio;
 - b. le condizioni applicate e le ragioni della loro convenienza e correttezza, tenuto conto del complesso delle circostanze, delle caratteristiche peculiari dell'operazione e dell'interesse della Banca.
- (v) gli eventuali fattori di rischio per la Banca.

Il responsabile della fase istruttoria si attiva per inoltrare al Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati le informazioni richiamate ai fini del rilascio del parere previsto dalla disciplina.

Il Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati ha la facoltà di richiedere ulteriori informazioni che ritenga necessarie e di formulare eventuali osservazioni ai soggetti incaricati di svolgere le trattative e l'istruttoria. L'unità che provvede all'istruttoria è responsabile di predisporre ogni informazione o documentazione integrativa eventualmente richiesta a supporto del processo decisionale di competenza del Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati. Questo esamina la documentazione ricevuta e rilascia all'organo deliberante un **parere preventivo e motivato non vincolante** sull'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni. Al Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati spetta, altresì, il compito di rappresentare le eventuali lacune o inadeguatezze riscontrate nella fase istruttoria ai soggetti competenti a deliberare.

In questa fase, il Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati ha la facoltà di farsi assistere, a spese della società, del supporto di uno o più esperti di propria scelta nei limiti del budget di spesa alla stessa attribuito.

Il Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati formula il parere sull'operazione nel rispetto dei tempi comunque stabiliti dalle normali procedure adottate, per consentire all'Organo deliberante di disporre di adeguate informazioni sull'operazione e di procedere alla relativa delibera tenuto conto delle tempistiche di realizzazione dell'operazione.

In caso di operazioni di maggiore rilevanza:

- (i) il Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati deve ricevere notizia tempestiva **dell'avvio delle trattative** e un flusso informativo completo e tempestivo **già nella fase istruttoria**. Egli ha, infatti, facoltà di richiedere ulteriori informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria, con particolare riferimento alla natura della correlazione, alle modalità esecutive

dell'operazione e relative condizioni, anche economiche, per la sua realizzazione, al procedimento valutativo seguito, all'interesse e alle motivazioni sottostanti e agli eventuali rischi per la Banca;

- (ii) per tali operazioni, qualora il Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati abbia espresso parere negativo o condizionato a rilievi, è richiesto un parere preventivo, non vincolante, anche al Collegio Sindacale. In tale evenienza:
 - a. il responsabile della fase istruttoria trasmette la pratica al Collegio Sindacale con congruo anticipo rispetto alla delibera;
 - b. il responsabile della fase istruttoria, tramite l'Ufficio Affari Legali e Societari, trasmette al Consiglio di Amministrazione i pareri rispettivamente formulati dal Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati e dal Collegio Sindacale.

4.2 Fase deliberativa

La delibera delle operazioni con soggetti collegati deve fornire adeguata motivazione in merito a:

- (i) l'opportunità e la convenienza economica dell'operazione per la Banca;
le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato. Elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera;
- (ii) le ragioni per cui essa viene comunque assunta in caso di parere negativo o condizionato a rilievi formulati da parte del Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati.

Relativamente alle **operazioni di maggiore rilevanza**, la competenza a deliberare è esclusivamente rimessa al Consiglio di Amministrazione. Il parere del Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati e l'eventuale parere richiesto al Collegio Sindacale vengono trasmessi al Consiglio di Amministrazione ai fini della delibera.

I riferimenti inerenti a eventuali operazioni di maggiore rilevanza deliberate nonostante il Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati e/o il Collegio Sindacale abbiano espresso parere negativo o formulato rilievi, devono essere portati annualmente a conoscenza dell'Assemblea dei Soci.

Anche le **operazioni di minore rilevanza** vengono deliberate dal Consiglio di amministrazione, previo parere non vincolante del Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati (anche in questo caso, da allegare alla delibera) sulla base dell'analisi effettuata in fase di pre-delibera.

Nell'ambito delle operazioni di minore rilevanza, con riguardo alle **operazioni ordinarie**, in esercizio della deroga prevista dalla normativa, le operazioni ordinarie sono escluse dal perimetro applicativo delle procedure deliberative (fase istruttoria) essendo sufficiente indicare nella delibera gli elementi comprovanti il carattere ordinario dell'operazione a seguito delle opportune

considerazioni effettuate sulla base degli elementi dianzi indicati (riconducibilità all'ordinaria attività, oggettività delle condizioni, semplicità dello schema economico-contrattuale, contenuta rilevanza quantitativa tipologia di controparte).

Per le operazioni ordinarie la facoltà deliberativa è riservata al Consiglio di Amministrazione.

Non sono previste deroghe procedurali in caso di urgenza.

Le **operazioni di importo esiguo** non necessitano di formalità deliberative, salvo rientrano nelle previsioni dell'art. 136 TUB.

Nel caso in cui la competenza a deliberare operazioni con soggetti collegati venga rimessa, per legge o per statuto, all'Assemblea dei Soci, le medesime regole previste dalle procedure deliberative sopra illustrate sono applicate alla fase di proposta che l'organo amministrativo presenta all'Assemblea.

Qualora non vi sia almeno un Amministratore Indipendente non correlato, il suo ruolo sarà svolto dal Collegio Sindacale.

Nel caso che anche uno solo dei Sindaci abbia un interesse nell'operazione, gli Amministratori Indipendenti e/o i Sindaci non correlati nomineranno un esperto indipendente, all'interno del tetto di spesa tempo per tempo indicato dal Consiglio di Amministrazione per ciascuna operazione, ai fini del coinvolgimento nella fase istruttoria (o pre-deliberativa) e dell'espressione del parere sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Di seguito si rappresentano sinteticamente le procedure deliberative stabilite in funzione delle diverse tipologie di operazione:

FASE	SOTTO FASE	TIPOLOGIA OPERAZIONE			
		IMPORTO ESIGUO	MINORE RILEVANZA	MAGGIORE RILEVANZA	ORDINARIE ³
PRE-DELIBERATIVA	Coinvolgimento Parti Correlate e Soggetti Collegati nella fase delle trattative e dell'istruttoria	—	—		—
	Informativa verso Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati	—			—
	Eventuale assistenza	—			—
	Rappresentazione eventuali lacune all'organo deliberante	—			—

³ Nel caso di operazioni ordinarie, le procedure possono limitarsi a prevedere che la delibera contenga elementi che comprovino il carattere ordinario dell'operazione

DELIBERATIVA	Formulazione da parte del Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati di un parere preventivo all'Organo deliberante	—			—
	Definizione di un'adeguata motivazione alla delibera	—			—
	Assunzione deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione	—			
	Richiesta parere preventivo all'Organo con funzione di controllo, in caso di parere negativo o condizionato da parte del Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati	—	—		—
	Informativa almeno annuale verso l'Assemblea sulle operazioni con parere negativo del Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati /Organo con funzione di controllo	—	—		—

4.3 Operazioni rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 136 del TUB

Per le operazioni poste in essere con soggetti collegati, laddove ricadano anche nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB, si applicano le modalità deliberative previste dalle Disposizioni (Sezione III, paragrafo 3.4):

- Fase istruttoria (o Pre-deliberativa) di cui al paragrafo 4.1 delle presenti procedure;
- Fase deliberativa:

La delibera deve fornire adeguata motivazione in merito a :

- (i) l'opportunità e la convenienza economica dell'operazione per la Banca;
- (ii) le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato; elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

Rimane salva la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di delegare l'Amministratore Delegato a deliberare l'approvazione delle operazioni di cui all'art. 136 TUB in caso di operazioni con parti collegate purché appartenenti al Gruppo Finanziaria Internazionale, Gruppo bancario incluso.

4.4 Delibere Quadro

Le presenti procedure potranno essere integrate con apposite delibere quadro relative a categorie di operazioni omogenee, nei termini previsti dalle Disposizioni. Qualora la Banca decida di adottare le delibere quadro, l'adozione delle stesse dovrà seguire l'iter procedurale definito dalle Disposizioni.

Le delibere quadro non possono coprire un periodo di tempo superiore ad un anno.

Le delibere quadro sono sottoposte, sulla base di quanto disciplinato nei paragrafi precedenti, al parere del Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati in funzione del prevedibile ammontare massimo, cumulativamente considerato, delle operazioni da realizzare. Le singole operazioni con soggetti collegati effettuate nell'ambito della singola delibera quadro non sono assoggettate all'*iter* deliberativo previsto dalle presenti procedure e sono autorizzate direttamente dagli uffici competenti, nel rispetto del sistema delle deleghe.

Un'operazione inizialmente riconducibile a una delibera quadro che non rispetti i requisiti di specificità, omogeneità e determinatezza alla base della stessa delibera non potrà essere compiuta in esecuzione di quest'ultima. All'operazione si applicheranno, pertanto, le regole stabilite in via generale per ciascuna operazione con soggetti collegati.

4.5 Ulteriori Presidi

Le operazioni con soggetti collegati, anche dopo la loro deliberazione da parte degli organi competenti, possono essere soggette a condizionamenti che inficiano l'integrità e la trasparenza delle decisioni e iniziative inerenti.

Pertanto, quando un'operazione già posta in essere dia successivamente luogo a perdite, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali, le relative delibere da parte degli organi competenti dovranno essere prese in osservanza e aderenza alle procedure deliberative volta per volta applicabili stabilite nei paragrafi precedenti.

4.6 Flussi Informativi Interni

Per quanto riguarda l'informativa interna agli Organi societari, ai sensi della Direttiva di Gruppo in materia di flussi informativi approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 21 novembre 2016, l'Amministratore Delegato, sulla base dei verbali del Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati e sulla base delle comunicazioni del Collegio Sindacale raccolte dall'Ufficio Affari Legali e Societari, predisponde:

- (i) una comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, per ogni operazione sulla quale il Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati ha espresso parere contrario o condizionato;
- (ii) una comunicazione da presentare almeno annualmente all'Assemblea dei Soci circa le operazioni di maggiore rilevanza compiute sulle quali il Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati o il Collegio Sindacale abbiano reso pareri negativi o formulato rilievi.